



TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO FALLIMENTI ED ESECUZIONI

**Ai delegati, custodi, curatori, commissionari che collaborano con il
Tribunale di Bolzano**

All'ordine degli Avvocati di Bolzano

All'ordine dei Commercialisti di Bolzano

Pc

Alla Presidente del Tribunale di Bolzano

Alla Presidente della Prima Sezione civile

Alla Dirigente Amministrativa

Alle Cancellerie Fallimenti ed Esecuzioni

Ad Astalegale per la pubblicazione sul sito Fallimenti ed Esecuzioni

Circolare

AVVISO DI VENDITA SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE

Com'è noto, sulla G.U. del 10 gennaio u.s. è stato pubblicato il decreto datato 5 dicembre 2017 del Ministro della Giustizia che ha accertato la “piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche”.

Secondo l'articolo art. 23, comma 2, del D.L. 27 giugno 2015. n. 83, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2015. n. 132, le norme relative agli obblighi di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e quelle ad esse connesse si applicano non prima che siano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161 quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Da ciò consegue che:

1) A **partire dal 20 febbraio 2018** diventa **obbligatoria la pubblicità** delle vendite immobiliari e mobiliari sul portale delle vendite pubbliche, prevista dal nuovo testo dell'art. 490 co. primo, c.p.c., indipendentemente dall'epoca in cui è stata autorizzata o delegata l'attività di vendita, ed anche quando trattasi di tentativi ulteriori, nonché

nelle divisioni endoesecutive. Ciò vuol dire che, in assenza di specifiche norme intertemporali, la pubblicazione sul portale, previo pagamento del contributo, dovrà effettuarsi per tutti gli avvisi di vendita emessi dai delegati, curatori e commissionari a partire dal 20 febbraio 2018 (compreso), indipendentemente dall'epoca in cui è stata delegata o autorizzata l'attività di vendita, ed anche quando si tratti di tentativi ulteriori.

Ogni altra forma di pubblicità prevista nelle direttive di delega/ordinanza di autorizzazione andrà eseguita come prima.

Le principali funzionalità del Portale sono:

- inserimento degli avvisi di vendita di beni mobili e immobili e relativi documenti allegati;
- trasmissione dei dati degli avvisi di vendita ai Siti Internet di pubblicità e ai Gestori delle vendite telematiche, ove previsto;
- ricerca di tutte le inserzioni pubblicate sul Portale e, ove previsto, sui Siti Internet;
- monitoraggio del contenuto delle singole inserzioni pubblicitarie;
- monitoraggio della ricerca delle singole inserzioni attraverso le funzionalità di ricerca sui siti internet di pubblicità;
- verifica del regolare funzionamento (disponibilità del servizio) dei Siti Internet di pubblicità;
- verifica del rispetto dei criteri di accessibilità dei Siti Internet di pubblicità;
- certificazione dell'inizio, della durata e degli eventi significativi delle singole inserzioni pubblicitarie ed invio della certificazione all'Ufficio Giudiziario;
- pubblicazione, in area riservata, di dati statistici relativi all'accesso al Portale e alla navigazione verso i Siti Internet;
- invio avvisi di nuove pubblicazioni a soggetti interessati agli avvisi di vendita;
- prenotazione visita immobile da parte di soggetto interessato.

3) L'omessa pubblicazione per causa imputabile al creditore procedente e/o intervenuto comporta la sanzione della estinzione del processo esecutivo ex art. 631 bis c.p.c.;

4) L'effettuazione della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche presuppone il pagamento del contributo alla pubblicazione (art. 18 bis T.U. 115/2002) , che al momento è pari ad € 100,00 per ogni lotto posto in vendita, e che va corrisposto per ogni tentativo di vendita.

5) Sia il previo pagamento del contributo, che la pubblicazione, sono a cura del professionista delegato alla vendita/curatore/commissionario.

6) Ne consegue che i delegati ed i commissionari, in previsione dell'emissione di un avviso di vendita da pubblicizzare dopo il 20 febbraio, dovranno richiedere ai creditori l'anticipazione delle somme necessarie al pagamento del contributo, secondo i meccanismi già previsti nella delega.

Per i Giudici Delegati e delle Esecuzioni
Dott.ssa Francesca Bortolotti



TRIBUNALE di BOLZANO
UFFICIO FALLIMENTI E ESECUZIONI

GUIDA OPERATIVA PER TUTTI I DELEGATI ALLE VENDITE, CURATORI;
COMMISSIONARI SUL CONTENUTO DEGLI AVVISI SUL PORTALE
DELLE VENDITE PUBBLICHE

1) Indicazioni operative

- a) per le procedure concorsuali potrà procedere alla pubblicazione oltre al curatore o al liquidatore anche il commissionario ove la nomina sia stata comunicata e quindi inserita in SIECIC come "ausiliario",
- b) per le procedure esecutive potrà procedere, oltre al delegato alla vendita e al commissionario, anche il custode, inserito come tale in SIECIC,
- c) per i giudizi di divisione potrà procedere alla pubblicazione il delegato che sia stato iscritto in SICID dalla cancelleria come "ausiliario"

Al profilo "Soggetto legittimato alla pubblicazione" sono tecnicamente associate le funzionalità di inserimento e pubblicazione dell'avviso di vendita, il servizio di pagamento del contributo di pubblicazione e le funzionalità di gestione dell'esito e degli eventi significativi dell'avviso di vendita

La verifica della titolarità del soggetto legittimato alla pubblicazione alla gestione degli avvisi di vendita avviene mediante un servizio di cooperazione con i registri di cancelleria interni al Dominio Giustizia (SIECIC e SICID) e, ove necessario con i registri esterni al Dominio Giustizia (quali, ad esempio, il Registro delle Imprese ed il Registro dei pegni non possessori). Il soggetto legittimato alla pubblicazione, all'atto dell'inserimento di un avviso di vendita, deve obbligatoriamente digitare i dati identificativi della procedura, per le vendite giudiziarie, oppure i dati identificativi del procedimento, se si tratta di vendita non gestita da un ufficio giudiziario. Solo dopo la verifica autorizzativa effettuata dal sistema Portale il soggetto legittimato alla pubblicazione accede alle pagine web di inserimento dei dati della vendita forzata.

2) Contenuto della pubblicazione (eventualmente in aggiunta a quanto previsto nella specifica ordinanza di vendita)

Il professionista incaricato della pubblicazione, dopo aver effettuato l'accesso al portale nell'area riservata, dovrà digitare i dati identificativi della procedura ed inserire gli atti che intende pubblicare.

Sul portale delle vendite pubbliche (PVP) dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- un avviso contenente la descrizione dell'immobile/mobile posto in vendita (da redigersi secondo i criteri della pubblicità commerciale), il valore d'asta e l'offerta minima, il termine per la presentazione delle offerte e la data fissata per la vendita;

- la planimetria del bene posto in vendita (se risultante dalla perizia);

- un numero congruo di fotografie del bene posto in vendita;

il tutto con l'indicazione dei siti internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni per partecipare alla vendita;

3) Termini per la pubblicazione

Il professionista incaricato della pubblicità dovrà procedere all'inserimento dei dati e documenti sopra indicati tendenzialmente **almeno sessanta giorni prima** della data fissata per la vendita.

Il professionista avrà cura di eseguire la pubblicazione sul PVP contestualmente all'inoltro della richiesta di pubblicità sui siti privati previsti nell'ordinanza di delega e, in ogni caso, in tempo utile ad assicurare il coordinamento temporale tra tali due forme di pubblicità.

In particolare, si sottolinea come il PVP abbia anche una funzione di monitoraggio dei tempi di pubblicità sui siti privati.

4) Certificazione

Il professionista incaricato della pubblicità, il giorno prima di quello fissato per la vendita, procederà a scaricare dal portale la certificazione di avvenuta pubblicità sul PVP.

5) Rinvio

Per tutte le informazioni indispensabili per la pubblicazione occorre far riferimento alle SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE, reperibili sul sito del Portale Vendite Pubbliche al seguente indirizzo

<https://pvp.giustizia.it/pvp-resources/cms/documents/e6318595d9028559b99b2965c299a7de.pdf>

Principali riferimenti normativi:

Art. 490, comma 1, c.p.c. (come sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. b), n. 1, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 132 del 2015);

Art. 161 quater disp. att. c.p.c. (inserito dall'art. 14, comma 1, let. c) d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 132 del 2015);

D.M. 31 ottobre 2006;

D.M. 26 febbraio 20015, n. 32;

Art. 4, comma 3 bis, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 30 giugno 2016, n. 119;

Art. 560, comma 5, c.p.c. (come modificato dal d. l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 30 giugno 2016, n. 119);

Art. 569, comma 4, c.p.c. (come modificato dal d. l. 3 maggio 2016, n. 59 , convertito con modificazioni dalla l. 30 giugno 2016, n. 119.

Per i Giudici Delegati e delle Esecuzioni

Dott.ssa Francesca Bortolotti